

## BILANCIO

## Utili e perdite nel bilancio delle cooperative

di Alberto Rocchi

Master di specializzazione

### Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Scopri di più

Il legislatore civilistico ha adottato un **modello di cooperativa a mutualità cosiddetta “spuria”**: ciò significa che, fermo restando l'elemento caratterizzante dello scopo mutualistico a beneficio dei soci e la connessa funzione sociale che esso svolge, la società cooperativa può svolgere **una parte di attività lucrativa**, grazie alla possibilità di attivare **rapporti commerciali con terzi non soci nei limiti rigidamente stabiliti** dagli [articoli 2512 e 2513 cod. civ.](#)

È possibile, dunque, che i **risultati annuali di gestione si discostino dallo schema lineare** del tendenziale pareggio di bilancio che, in linea teorica, **dovrebbe caratterizzare tutte quelle situazioni** in cui la mutualità assorbe la quasi totalità dell'operatività e **non si siano verificati casi straordinari** che abbiano inciso negativamente **sull'andamento della gestione**.

### L'utile nelle cooperative

In molti casi, le cooperative chiudono **l'esercizio sociale con un utile**. È bene ricordare che, in un contesto caratterizzato da una corretta gestione mutualistica, l'avanzo eventualmente generato dai rapporti con i soci dovrebbe essere **ridistribuito tra i medesimi attraverso lo strumento del ritorno**.

Il **ristorno precede**, in senso logico, la **determinazione dell'utile**. Se una volta determinato il ritorno dovesse ancora **residuare un risultato positivo di gestione**, esso sarebbe da ascrivere, in condizioni normali, **all'operatività con i terzi**. Non è escluso, tuttavia, che **l'intero avanzo di esercizio**, idealmente scisso nella componente “lucrativa” (utile con i terzi) e in quella “mutualistica” (surplus generato dall'attività con i soci), venga **destinato interamente al potenziamento della struttura patrimoniale** della cooperativa. Sul punto, però, sarà opportuno **verificare il contenuto delle disposizioni statutarie**. Infatti:

- se lo statuto o il regolamento **non prevedono un obbligo di erogazione del ritorno ai soci**, esso potrà essere **capitalizzato**;
- se lo statuto o il regolamento **prevedono un obbligo ad erogare il ritorno ai soci**, esso sarà rilevato quale componente di **conto economico nell'esercizio** in cui è avvenuto lo

scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Si rinvia alle disposizioni regolamentarie **stabilite dall'emendamento all'OIC 28** in materia di cooperative.

Le cooperative, in ossequio al disposto dell'[articolo 2545-quater, comma 1, cod. civ.](#), devono destinare *“almeno il trenta per cento degli utili netti annuali”*, alla riserva legale, qualunque **sia il suo ammontare**.

A questo **30% va aggiunto il 3% da destinare ai fondi mutualistici**. Residua, quindi, un **67% degli utili netti annuali** che, nelle cooperative a mutualità prevalente, **è di fatto sottratto alla disponibilità dei soci**. Infatti, questa quota **residua potrà essere**:

- **distribuita sotto forma di dividendo a:**
  - **soci cooperatori** (nel limite dell'interesse dei BPF aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato);
  - **soci cooperatori finanziatori**, aumentando il limite precedente di **due ulteriori punti percentuali**; soci finanziatori “puri”, senza limiti;
- destinata a **riserva indivisibile**, non distribuibile **tra i soci e soggetta a obbligo di devoluzione** in caso di scioglimento della compagine;
- imputata ad **aumento gratuito del capitale sociale** mediante **passaggio di utili o altri fondi disponibili** secondo [l'articolo 7, L. 59/1992](#). In sintesi, gli utili di esercizio possono **essere destinati ad aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato, nei limiti dell'incremento dell'indice Istat riferito al periodo di produzione degli utili stessi. Come nel caso dei **ristorni portati ad aumento di capitale**, anche tale aumento gratuito del capitale avviene **in deroga ai limiti massimi del valore nominale** delle quote o azioni.

## Il caso delle perdite

Anche nel caso, non infrequente, di un **bilancio in perdita**, occorre analizzare la genesi del risultato e chiedersi se esso non **nasconda un irregolare funzionamento della cooperativa**. Nelle cooperative di utenza o agricole di conferimento, la presenza di un risultato negativo **è un'evenienza piuttosto inconsueta**, a meno che non dipenda da **fatti straordinari**. In questi casi, la remunerazione dei conferimenti in misura non in linea con l'andamento del mercato, nonché, specularmente, la vendita di prodotti o servizi ai soci a un prezzo troppo basso, potrebbe anche configurare **un aggiramento delle regole sulla mutualità**, qualora dovessero essere intaccate delle **riserve indivisibili**.

Più lineare l'ipotesi della **perdita in cooperative di lavoro**, nelle quali il rapporto con i soci è blindato da un contratto che la cooperativa è tenuta ad onorare pure in presenza di **margini insufficienti**.